

GUIDA AL DEPOSITO DELLE OPERE

nel REGISTRO PUBBLICO GENERALE delle opere protette (R.P.G.)

Il Registro, nel quale vengono annotate le opere e gli atti tutelati dalla L. 633/1941 e sottoposti alle formalità del deposito, si compone di 4 parti:

Parte I, dedicata alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, contemplate nel titolo primo della legge

Parte II, dedicata alle opere contemplate nel titolo secondo della legge

Parte III, dedicata alle opere straniere da sottoporsi a determinate formalità ai sensi dell'art. 188 L. 633/1941.
L'applicazione delle disposizioni del secondo comma dell'art. 186 e di quelle degli artt. 187, 188 è **stata sospesa** con D.L. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82, convertito in legge 17 aprile 1956, n. 561

Parte IV, dedicata alle registrazioni degli atti indicati nell'art. 104 della L. 633/1941, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti d'autore e delle dichiarazioni di ritiro dell'opera dal commercio

Modalità di deposito delle opere

A norma dell'art. 31 del R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 - **Regolamento per l'esecuzione della L. 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (r.e.)** - coloro che sono interessati alla registrazione di un'opera nel R.P.G. possono effettuare il deposito:

- **presentando un esemplare dell'opera accompagnato da due dichiarazioni redatte in duplice originale** con le modalità di seguito specificate

al **Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d'autore**
c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma – Viale Castro Pretorio, 105 – piano secondo - stanza 212
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - dalle ore 14.00 alle ore 15.00

INFO : 06.44869927/30
e-mail: dirittoautore@beniculturali.it

- **inviando via posta un esemplare dell'opera accompagnato da due dichiarazioni redatte in duplice originale** con le modalità di seguito specificate

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali
Servizio II – Patrimonio bibliografico e diritto d'autore
c/o l'Ufficio Postale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma

L'art. **34 r.e.** stabilisce che le dichiarazioni che accompagnano l'esemplare devono contenere indicazioni che si differenziano per le particolari categorie di opere, ma che tali indicazioni **non possono essere difformi** da quelle apposte sugli esemplari dell'opera cui si riferiscono.

A norma dell'art. **35 r.e.** il deposito deve essere eseguito nel termine di **90** giorni dalla pubblicazione dell'opera o della messa in commercio del prodotto. Per le opere di pubblico spettacolo il termine è ridotto a **60** giorni dalla prima rappresentazione, proiezione, esecuzione o divulgazione. Il deposito spetta a colui che ha provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o pubblica esecuzione, oppure a chi abbia messo in circolazione l'opera per la prima volta. Pertanto, l'onere del deposito spetta all'autore o all'avente causa, qualora nel momento della messa in commercio degli esemplari non sia stato concluso alcun contratto di edizione; nel caso in cui, invece, sia vigente un contratto di edizione, il deposito spetta all'editore.

Le attività preparatorie ed istruttorie relative al procedimento d'iscrizione si ritengono concluse con **l'atto formale della registrazione cartacea**, ovvero con la **trascrizione** sul Registro Pubblico Generale delle opere protette delle indicazioni contenute nelle dichiarazioni. La registrazione avviene in **ordine cronologico**, rispettando la data del deposito delle opere, o, se inviate per posta, del loro arrivo presso l'Ufficio. Il numero di registro attribuito ad ogni opera iscritta nel Registro viene apposto sull'opera e su entrambe le dichiarazioni, sul retro delle quali è certificata l'avvenuta registrazione al numero e alla data riportati.

Il provvedimento conclusivo è adottato dal Dirigente dell'Ufficio per il Diritto d'Autore e ne viene data comunicazione al soggetto che ha richiesto la registrazione, attraverso **l'invio di una delle due dichiarazioni**. Gli effetti del provvedimento di iscrizione decorrono dalla **data di registrazione** che poi coincide, di regola, con quella del deposito.

Di seguito sono riportate le indicazioni per depositare i diversi tipi di opera.

N.B. – In attesa della registrazione è possibile richiedere il **certificato di avvenuto deposito** che attesta l'acquisizione da parte dell'ufficio di tutta la documentazione relativa all'opera consegnata.

Deposito opera a stampa

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) un esemplare dell'opera pubblicata per le stampe;
- 2) due moduli "Dichiarazione Opera a stampa" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>, compilati e firmati in originale.
Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

A norma dell'art. 33 r.e. le opere a stampa **non sono ammesse** se non portano impresso il nome ed il cognome dell'autore, il titolo dell'opera, il nome dello stabilimento tipografico e l'anno di pubblicazione. Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell'esemplare, devono essere impressi il nome e il cognome del traduttore, il titolo originale dell'opera e l'indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione. Inoltre, le opere anonime, o pubblicate con uno pseudonimo, devono **sempre** portare impressa l'indicazione della casa editrice.

Ulteriori indicazioni:

• Opere Anonime

se l'autore è anonimo deve essere chiaramente indicato sull'opera; non è sufficiente non riportare il nome dell'autore

• Autori vari con curatore, coordinatore e/o direttore

a norma dell'art. 7 L. 633/41 si considera autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa, quindi, nel caso di autori molteplici è sufficiente indicare in dichiarazione il nome e cognome del curatore/direttore/coordinatore

• Deposito di un solo saggio/poesia/articolo contenuto in un'opera più ampia

in questo caso deve essere specificato anche il titolo dell'opera che lo/la contiene e la/e pagina/e in cui si trova.

Esempio: *Natale in Raccolta di poesie natalizie* da pag... a pag...

• Qualora l'opera sia ispirata o tratta da un'altra opera è necessario indicarlo

- **Opere tradotte**

ai fini dell'inserimento dell'opera con titolo originale in lingua che utilizza caratteri diversi da quelli dell'alfabeto latino nella banca dati informatica, si richiede che in dichiarazione venga riportata la traslitterazione in caratteri latini

- **Le raccolte di saggi/racconti tradotti devono riportare il titolo originale di ogni singolo saggio, nonché il nome del traduttore**

- **Deposito di soggetti cinematografici e sceneggiature**

il editore/dichiarante indicati nei moduli devono essere riportati sull'opera in quanto titolare dei diritti di utilizzazione (copyright).

È necessario indicare nei moduli alla voce - Altre eventuali indicazioni- che si tratta di soggetto cinematografico o di sceneggiatura.

Qualora il soggetto cinematografico e/o la sceneggiatura fossero basati/ispirati/tratti da un'opera letteraria, è necessario che **sull'opera** siano indicati:

- il titolo dell'opera da cui il soggetto è basato/ispirato/tratto
- l'autore o gli autori dell'opera letteraria
- anno e luogo di pubblicazione dell'opera letteraria

Nel caso che si effettui il deposito dell'atto di cessione dei diritti del soggetto/sceneggiatura previsto dall'art. 104 della L. 633/41 le suddette indicazioni dovranno essere inserite nello stesso atto pubblico/scrittura privata.

L' ufficio ha inoltre analizzato soluzioni utili a garantire stabilità nel tempo ai depositi di opere su supporti diversi da quelli regolamentati dal r.e. ovvero non collegate ad un supporto fisico. Pertanto è possibile depositare presso il Servizio:

A) le opere in forma di file (e-book) con le seguenti modalità:

1) stampa del file dell'opera con allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'editore che attesti la conformità all'originale dell'opera (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) e copia del documento di identità del dichiarante

2) stampa della pagina del sito della casa editrice dove siano presenti le seguenti indicazioni:

Pubblicatore = Titolare del sito sul quale è pubblicata l'opera; o se l'autore è anche editore, utilizzare in dichiarazione la dicitura "Pubblicato in proprio" o il nome dell'autore

Anno di pubblicazione = Anno in cui è stata comunicata al pubblico per la prima volta l'opera attraverso la rete Internet

Stampatore = Indicazione dell'URL (Uniform Resource Locator), nonché dell'Internet Service Provider e qualora il sito si rivolgesse per la stampa ad uno stabilimento tipografico sarà necessario indicare anche il nome di quest'ultimo

3) Due moduli "Modulo di dichiarazione per il deposito opere a stampa" corredati da marche da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

B) il cd o la pen-drive contenente l'opera che si vuole depositare. Sul supporto devono essere impresse le seguenti informazioni:

1) nome e cognome dell' autore

2) titolo dell'opera

3) anno di pubblicazione

4) stabilimento tipografico o indicazione dell'URL (Uniform Resource Locator), nonché dell'Internet Service Provider

5) nel caso di opere tradotte deve essere impresso il nome e cognome del traduttore, il titolo originale e la lingua originale

6) due moduli "Modulo di dichiarazione per il deposito opere a stampa" corredati da marche da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge

Deposito di riviste e giornali

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) almeno un numero ogni anno della rivista o del giornale;
- 2) due moduli "Deposito Riviste e Giornali" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> compilati e firmati in originale.

Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

A norma dell'art. 34 r.e. le dichiarazioni che accompagnano l'esemplare devono riportare:

titolo, carattere e periodicità della pubblicazione; nome, cognome, nazionalità e domicilio del direttore, la denominazione dell'editore e il nome dello stabilimento tipografico; luogo di pubblicazione; nome, cognome e domicilio di chi effettua il deposito.

Ulteriori indicazioni:

In merito alle riviste e giornali o alle opere a stampa, regolarmente iscritte presso il Tribunale e realizzate *online*, pervengono all'Ufficio richieste di registrazione che riportano alla voce "Stampatore" l'Internet Service Provider (ISP) nel quale è fisicamente residente il server che contiene e permette il funzionamento del sito; in tal caso viene indicato il nome (o la ragione sociale) e il domicilio (o la sede legale) di tale società, sia se di proprietà della stessa, sia se rimanga nella completa disponibilità del committente.

Deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) un esemplare dell'opera non pubblicata per le stampe, anche manoscritta;
- 2) due moduli "Deposito opere musicali o di pubblico spettacolo" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> compilati e firmati in originale.
Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

A norma dell'art. 34, comma 3, r.e. si considerano requisiti indispensabili la data (gg-mm-aa) e il luogo di prima pubblica rappresentazione o esecuzione. Si accetta il deposito solo se l'opera non è stata pubblicata per le stampe. In caso contrario siamo in presenza di un deposito di opera a stampa.

- Sull'esemplare dell'opera devono essere indicati le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera;
 - nome e cognome dell'autore;
 - data (gg/mm/aa) di prima pubblica rappresentazione o esecuzione.

Deposito di opere cinematografiche

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film (prodotto) e un numero di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l'opera;
- 2) due moduli "Deposito opere cinematografiche" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> compilati e firmati in originale.
Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura

E' necessario presentare presso il Servizio:

- 1) una riproduzione fotografica dell'opera atta ad individuarla;
- 2) due moduli "Deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell'architettura" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> compilati e firmati in originale.
Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

- Si accettano nello stesso modulo fino a 5 modelli o disegni della stessa tipologia.
- Sull'esemplare della riproduzione fotografica dell'opera devono essere indicati le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera;
 - nome e cognome dell'autore;
 - data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio..

Deposito di disegni e modelli industriali

E' necessario presentare all'Ufficio:

- 1) una riproduzione fotografica dell'opera atta ad individuarla;
- 2) due moduli "Deposito di disegni e modelli industriali" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> compilati e firmati in originale.
Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge.

Ulteriori indicazioni:

- Indicare in dichiarazione se l'opera è stata depositata presso l'Ufficio Brevetti.
- Si accettano nello stesso modulo fino a 5 modelli o disegni della stessa tipologia.
- Sull'esemplare della riproduzione fotografica dell'opera devono essere indicati le seguenti informazioni:
 - titolo dell'opera;
 - nome e cognome dell'autore;
 - data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio..

Deposito di progetti di lavori dell' ingegneria

E' necessario presentare presso il Servizio:

1) un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché:

- a) piani e disegni sui quali è apposta l'indicazione "diritto al compenso per la realizzazione riservato";
- b) una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso;

2) due moduli "Fac-simile Domanda di deposito di opere ingegneria" reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/> compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;

3) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di €. 34,00 a favore dell' Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara – c/c n. 8003;

4) qualora la dichiarazione di riserva al compenso spettante all'autore di progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi (art. 99 L. 633/41) venisse presentata dalla Società titolare dei diritti sul progetto/lavoro è necessario inserire nella dichiarazione presentata la seguente dicitura:

...I... sottoscritt..... nazionalità..... domiciliat..... tel/fax..... C.F/P.I..... e-mail..... nella persona di.....
nella qualità di **avente causa per averne acquisito di diritti in maniera totale ed esclusiva** dichiara di voler riservare il diritto al compenso spettante all'autore.....

Deposito degli Atti di Cessioni dei diritti

L'art. 104 della L.633/41 prevede che *“Possono, altresì, essere registrati nel Registro, sulla istanza della parte interessata, con le forme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono, in tutto o in parte, i diritti riconosciuti da questa legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.”*

A tal fine è necessario depositare presso il Servizio:

1) copia autentica dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata nelle firme;

qualora si effettui il deposito di un atto di cessione di diritti di un soggetto cinematografico e/o di una sceneggiatura basati/ispirati/tratti da un' opera letteraria, nell' atto pubblico/scrittura privata devono necessariamente essere riportate tutte le informazioni relative a:

- il titolo dell'opera da cui il soggetto è basato/ispirato/tratto
- l'autore o gli autori dell'opera letteraria
- anno e luogo di pubblicazione dell'opera letteraria

che devono altresì essere impresse sul soggetto cinematografico e/o sceneggiatura (vedi indicazioni relative nella sezione “Deposito opera a stampa”)

2) copia del deposito dell'opera, avvenuto presso l'Ufficio per il Diritto d'Autore in precedenza o contestualmente al deposito della cessione stessa;

3) due moduli “Fac-simile Domanda di Deposito cessioni” reperibili presso l'Ufficio stesso o all'indirizzo <http://www.librari.beniculturali.it/it/diritto-dautore/registro-pubblico-generale-delle-opere-protette/>

Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da €. 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge;

4) ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di €. 81,00 a favore Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara – c/c n. 8003.

